



Bruxelles, 16 gennaio 2023  
(OR. en)

5362/23

**AGRILEG 4**  
**VETER 5**  
**DELACTION 6**

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 gennaio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 203 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.1.2023 recante rettifica della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 203 final.

---

All.: C(2023) 203 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.1.2023  
C(2023) 203 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.1.2023**

**recante rettifica della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 contiene errori. Al fine di allinearla alle altre versioni linguistiche è necessario adottare un regolamento delegato che rettifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2035.

### **2. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente regolamento delegato rettifica gli errori di traduzione nella versione in lingua lettone del regolamento.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.1.2023

## **recante rettifica della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 94, paragrafo 3, l'articolo 97, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 1, l'articolo 118, paragrafi 1 e 2, l'articolo 119, paragrafo 1, l'articolo 122, paragrafo 2, l'articolo 271, paragrafo 2, e l'articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione contiene errori nel titolo e nel considerando 1, per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nel considerando 2, per quanto riguarda il riconoscimento degli incubatoi, nel considerando 11 per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività e gli incubatoi di pollame. Il regolamento contiene inoltre diversi errori che incidono sull'ambito di applicazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività; l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), per quanto riguarda le uova da cova degli incubatoi; l'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'autorità competente relativamente ai registri degli incubatoi; l'articolo 1, paragrafo 9, per quanto riguarda gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti; la parte II, titolo I, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l'articolo 7, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda le prescrizioni per il riconoscimento degli incubatoi da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro; l'articolo 18, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi; la parte II, titolo III, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l'articolo 33, titolo, frase introduttiva e lettera a), per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, titolo, per quanto riguarda le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di

---

<sup>1</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

biosicurezza per gli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a), c) ed f), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a), punto i), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell'autorità competente; l'allegato I, parte 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato I, parte 4, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato I, parte 4, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e lettera e), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato II, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi e i programmi di sorveglianza delle malattie negli stabilimenti che detengono pollame e negli incubatoi; l'allegato II, parte 1, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi; l'allegato II, parte 2, titolo, per quanto riguarda i programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi e negli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato II, parte 2, paragrafo 2.4, lettera b), frase introduttiva e punto iv), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla matrice di campionamento; l'allegato II, parte 2, paragrafo 2.5, lettera b), prima frase e punti i) e ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla base e alla frequenza di campionamento.

- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

*(non riguarda la versione italiana)*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.1.2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*